



PROVINCIA  
DI COSENZA

**“Regolamento per la disciplina delle  
procedure comparative per le progressioni  
verticali (art. 52, c. 1-bis, D.lgs. n. 165/2000 e  
del D.L. 80/2021)”**

Approvato con Disposizione Presidenziale n..... del .....

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per la progressione tra le categorie, c.d., “progressioni verticali”, del sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Enti Locali del 31.03.1999, così come modificato dall’articolo 12 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell’Ente *Provincia di Cosenza*, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure selettive di tipo comparativo.

## **Art. 2 – Caratteristiche delle procedure di progressione verticale**

È facoltà dell’Ente *Provincia di Cosenza*, determinata in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei limiti della capacità assunzionali vigenti, attivare le procedure selettive per le progressioni verticali, come di seguito indicate:

- Procedure selettive di tipo comparativo, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinate all’accesso dall’esterno, per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo. Le progressioni verticali avvengono tramite procedura comparativa del personale di ruolo basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, ovvero non inferiore a 60/100 per ciascuna delle annualità di riferimento, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

## **Art. 3 – Requisiti per la partecipazione**

Le procedure per la progressione verticale sono interamente riservate al personale interno entro i termini, le condizioni e le modalità stabiliti dalla legge, nonché entro i vincoli all’uopo fissati da quest’ultima.

Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dall’Ente *Provincia di Cosenza* a tempo indeterminato, destinatario dei C.C.N.L. Funzioni Locali, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità.

Le procedure sono rivolte ai dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto di selezione, con un’anzianità minima di 36 mesi nella categoria immediatamente inferiore, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari con sanzione superiore al rimprovero scritto nell’ultimo biennio antecedente il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno, che sono i seguenti:

I titoli di studio e professionali per l’accesso dall’esterno sono i seguenti:

1. categoria “B”: licenza di scuola media inferiore e qualifiche professionali, se richieste;
2. categoria “C”: diploma di scuola secondaria superiore;

3. categoria “D”: Diploma di laurea (DL) (vecchio ordinamento ) prima del DM 509/99, Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) dopo DM. n. 509/99, (sistema 3+2), laurea triennale, Laurea magistrale (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004);

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso del requisito di uno specifico titolo di studio universitario, anche di 2° livello, e/o la relativa abilitazione professionale.

#### **Art. 4 – Bandi di selezione**

I bandi di selezione, predisposti dal *Settore Personale ed Organizzazione* sentito il Responsabile/Dirigente del settore/servizio interessato all’assunzione, sono pubblicati per la durata di almeno sette giorni continuativi all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sulla rete intranet aziendale a tutti i dipendenti nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. in vigore e alla R.S.U.

L’eventuale atto di riapertura dei termini, adeguatamente motivato, viene adottato dopo la scadenza del bando originario, prima del provvedimento di ammissibilità delle domande. Il provvedimento va pubblicato con le stesse modalità del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza, con possibilità di integrazione dei documenti.

#### **Art. 5 – Procedura comparativa**

##### **Elementi di valutazione e punteggi:**

##### **1. Elementi di valutazione**

Costituiscono elementi di valutazione:

1. la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
2. l’assenza di provvedimenti disciplinari in un significativo arco temporale;
3. il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione;
4. il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione.

##### **2. Punteggi**

Il bando di indizione delle progressioni verticali dovrà prevedere, per l’accertamento dell’idoneità del candidato alla progressione alla categoria superiore, l’attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:

1. valutazione positiva della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre anni, con un punteggio non inferiore a 70/100, fino ad un massimo di punti 28,50, così ripartiti per ciascun anno:

Valutazione performance	Punteggio
da 96 a 100	9,50
da 90 a 95	6,50
da 85 a 89	3,50
da 80 a 84	2,00
da 75 a 79	1,50

Da 70 a 74	1,00
------------	------

2. assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali:
- nell'ultimo triennio antecedente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, punti 2;
  - nell'ultimo quinquennio antecedente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, punti 4;
3. I) possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio massimo di punti 63,50, come di seguito indicato:
- c.1) titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1,75 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo punti 17,50, prestati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di **30** giorni o frazioni superiori a **15** giorni;
  - c.2) attività di formazione attinenti che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite ai sensi del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali vigente, svolte nell'ultimo quinquennio, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 5:
    - durata da 6 a 39 ore, punti 0,75;
    - durata da 40 a 59 ore, punti 1,50;
    - durata oltre 59 ore, punti 3;
- II) Ulteriori corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi in base agli atti di regolazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo quinquennio, con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 2:
- durata da 6 a 16 ore, punti 0,20;
  - durata da 17 a 30 ore, punti 0,30;
  - durata oltre 30 ore, punti 0,50;
- c.3) pubblicazioni inerenti, docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti **3**;
  - c.4) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri enti di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165.2001, per la stessa categoria oggetto della selezione: 0,50 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di **1,50** punti;
  - c.5) competenze professionali maturate all'interno dell'Ente utili all'area e alla categoria del posto da ricoprire:
    - punti 2 per ogni anno, fino ad un massimo di punti **20**;
  - c.6) massimo **15** punti per titoli di studio attinenti, così suddivisi:

**per posti di categoria “D”:**

punti 7 per voto pari a a 110/110 o 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 6 per voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 5 per voto da a 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 4 per voto da a 95 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 3 per voto da a 90 a 94/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 2 per voto da a 85 a 89/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 1 per voto da a 80 a 84/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 2 per diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario o per laurea magistrale (LM);

punti 2 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni ulteriore laurea, punti 1,5 per Master universitario di 2° livello (DM 270/2004) e Diploma di specializzazione (DS) post lauream di durata biennale; punti 0,75 per Master universitario di 1° livello (DM 270/2004) e Diploma di specializzazione (DS) di durata inferiore a 2 anni, fino ad un massimo di 4 punti;

massimo punti 2 per abilitazioni e/o qualificazioni all’esercizio professionale attinenti (1,00 per ogni titolo posseduto);

**per posti di categoria “C”:**

punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 3 per voto da 70 a 79/100 (vecchio da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);

punti 4 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale);

punti 2 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master universitario di 2° livello (DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 4 punti;

**per posti di categoria “B” (sia passaggio a “B1” che passaggio a “B3”):**

punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;

punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo di scuola media superiore;

punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo scuola media superiore;

punti 3 per voto da 70 a 79/100 (vecchio da 42 a 47 su 60) conseguito nel scuola media superiore;

punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);

punti 4 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;

4. numero e tipologia di incarichi attinenti al posto da ricoprire formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: fino ad un massimo di punti 4, ponderati sulla base della tipologia, complessità e durata degli incarichi medesimi.

### **Art. 6 – Commissione esaminatrice**

La commissione esaminatrice è composta da tre membri ed è nominata con atto dirigenziale.

La commissione sarà presieduta da un Dirigente dell'Ente e composta da due membri scelti da i Dirigenti o funzionari di categoria D.

### **Art. 7 – Formazione della graduatoria finale**

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio, e a parità di anzianità di servizio per il più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.

La graduatoria e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione del *Dirigente del Settore Personale ed Organizzazione* e vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Con i vincitori verrà sottoscritto un appendice al contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali vigente.

### **Art. 8 – Revoca della selezione**

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.

In ogni caso la revoca della selezione deve essere disposta con *Disposizione Presidenziale*, poiché si tratta di una modifica del piano triennale del fabbisogno di personale.

Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

### **Art. 9 – Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio al vigente regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Ente.